

Tra **REGIONE LOMBARDIA** (C.F. 80050050154), in persona del soggetto attuatore dei programmi di contrasto all'epidemia Covid19, Presidente Attilio Fontana, con sede a Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1;

e

Confcommercio Imprese per l'Italia - Lombardia, (C.F. 80057470157) in persona del Presidente Carlo Sangalli, con sede Sede legale a Milano, C. So Venezia n. 47/49;

Confindustria Lombardia (C.F. 80055410155), in persona del Presidente Piccola Industria Alvisè Biffi, con sede a Milano, Via Pantano, n. 9;

Confesercenti Regionale della Lombardia (C.F. 97078600158), in persona del Presidente Gianni Rebecchi, con sede a Milano Via Giuseppe Sirtori, n. 3;

allo scopo di mettere a disposizione:

1. degli operatori sanitari, reclutati e volontari, ivi compresi quelli provenienti dall'estero, impegnati sul territorio regionale lombardo nel contrasto dell'epidemia COVID-19;
2. del personale tecnico-amministrativo che accompagna e supporta gli operatori sanitari di cui al punto precedente;
3. degli operatori sanitari dipendenti delle ASST e ATS a cui, per ragioni di tutela della salute oltre che per esigenze lavorative, non è consentito rientrare in sicurezza al proprio domicilio, secondo le previsioni dell'art 2 punto 2);
4. degli operatori sanitari e socio sanitari delle Strutture di ricovero diverse da quelle di cui al punto 3, della rete socio sanitaria e della medicina territoriale, a cui, per ragioni di tutela della salute oltre che per esigenze lavorative, non è consentito rientrare in sicurezza al proprio domicilio, secondo le previsioni dell'art 2 punto 2);
5. dei volontari di Protezione Civile che supportano l'emergenza COVID-19;

6. dei cittadini Italiani iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE) che, su base volontaria, intendano rientrare in Italia e necessitino di soggiornare per il periodo relativo alla quarantena obbligatoria in luogo diverso dalla propria residenza;

idonee soluzioni ricettive per assicurarne la permanenza in loco,

**** . **** ****

si stipula la presente

CONVENZIONE

Art. 1 Oneri a carico di Regione Lombardia e delle Associazioni di categoria

1. Regione Lombardia, come sopra rappresentata, ovvero le Agenzie di Tutela della Salute (ATS), le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST) ed eventuali altre aziende interessate territorialmente competenti, autorizzate a tal scopo da Regione Lombardia e il cui elenco è comunicato alle Associazioni di categoria in premessa, si impegnano a comunicare di volta in volta alle Strutture ricettive che aderiscono alla presente convenzione i nominativi dei soggetti appartenenti alle categorie di cui ai punti da 1. a 5. indicati in premessa che necessitano di ospitalità, anche attraverso un soggetto terzo.
2. Le Associazioni di categoria firmatarie si impegnano a garantire la massima diffusione del Protocollo e dell'iniziativa definita con Regione Lombardia attraverso una capillare attività di sensibilizzazione presso la rispettiva base associativa.
3. Le parti si impegnano, attraverso la stipula di un protocollo specifico, ad individuare soluzioni idonee ad assicurare l'ospitalità anche a:
 - a. i soggetti COVID-19 clinicamente guariti, dimessi dalle Strutture ospedaliere e che devono osservare isolamento domiciliare, per i quali l'abitazione non risulta adeguata a seguito di valutazione di ATS/Comune;
 - b. i soggetti conviventi di persone COVID-19/sospetto COVID-19, per i quali l'abitazione non risulta adeguata a seguito di valutazione di ATS/Comune;

Art. 2 Oneri a carico dei gestori delle singole Strutture ospitanti

1. Le Strutture ricettive che intendono aderire alla presente convenzione sono tenute a

comunicare:

- a. la propria adesione, utilizzando l'allegato modulo (Allegato 1), alla Unità Organizzativa Protezione Civile della Regione Lombardia mediante comunicazione formale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it
 - b. le presenze effettivamente registrate in fase di check-in e, successivamente alle operazioni di check-out, il relativo periodo di permanenza oltre ai trattamenti e ai servizi erogati per ogni singolo ospite, alle ATS, ASST ed eventuali altre aziende di cui all'art. 1 comma 1, relativamente al personale afferente a ciascuna di loro, al fine di garantire sia un adeguato monitoraggio dell'attività ricettiva svolta, sia la verifica della regolare esecuzione delle prestazioni rese, anche ai fini delle procedure di liquidazione delle spese di cui al successivo art. 3.
2. In caso di ospiti con sopraggiunta necessità di isolamento, la Struttura avrà la facoltà di accettare la permanenza dell'ospite all'interno dell'albergo. In tal caso l'ospite avrà l'obbligo di rimanere in camera e la struttura alberghiera non sarà più tenuta all'erogazione di cui alle lettere g) e h) di cui all'art. 2.3. ma provvederà a consegnare la biancheria pulita, i detergenti per la pulizia e i pasti fuori dalla porta della camera dell'alloggiante, per tutto il periodo dell'isolamento. L'ospite dovrà provvedere alla pulizia della camera in modo autonomo, lasciando in apposito sacchetto chiuso, fuori dalla porta della stessa, la biancheria sporca, il vassoio del pasto e i rifiuti urbani. Le ATS, ASST e le eventuali altre aziende di cui all'art. 1 comma 1 provvederanno immediatamente, laddove richiesto, a trasferire il soggetto Covid-19 in struttura allo scopo identificata.
 3. I gestori delle Strutture ricettive, con preavviso di almeno 3 giorni, si impegnano a fornire, gratuitamente agli ospiti, un trattamento di pensione completa o di mezza pensione come di seguito dettagliato:
 - a) alloggio in camera singola con bagno riservato;
 - b) presidio hotel 24h 7 giorni su 7;
 - c) *safety&security*;
 - d) fornitura giornaliera del box breakfast monoporzione (predisposto da fornitore esterno

ovvero in loco mediante uso delle cucine interne);

e) fornitura giornaliera di un box lunch/dinner monoporzione (predisposto da fornitore esterno ovvero in loco mediante uso delle cucine interne);

f) per il 2° pasto o per pasti speciali (vegetariano, vegano, per celiaci, ecc.) è richiesta la prenotazione con 24 ore di anticipo

g) riassetto giornaliero di base tipo coperture e ritiro dei rifiuti urbani;

h) pulizia camera bisettimanale;

i) dotazione suppletiva di biancheria per emergenza in ogni camera;

j) ricambio bisettimanale degli asciugamani e delle lenzuola;

k) sanificazione della camera ad ogni check-out;

l) sanificazione ordinaria delle aree comuni secondo le indicazioni di cui al documento allegato (Allegato 2) alla presente Convenzione;

m) sanificazione straordinaria, al termine dell'emergenza, delle camere e delle aree comuni;

n) ripristini;

o) servizio wi-fi;

p) minibar con due bottiglie plastica d'acqua al giorno.

4. Il servizio telefonico esterno è disabilitato. Ristorante, bar, palestre e spa saranno chiuse. Non è previsto trasporto da e per gli ospedali e/o le strutture presso cui operano gli ospiti.
5. E' fatto divieto a tutti di muoversi, all'interno della struttura alberghiera, senza indossare la mascherina. La Struttura assicura inoltre, per quanto possibile, la limitazione dell'accesso alla stessa di soggetti diversi dagli ospiti, da imprese di pulizia e manutenzione, nonché del personale di servizio.
6. Le aree comuni della Struttura non devono prevedere la sosta degli alloggiati, se non per necessità contingenti.
7. La consumazione dei pasti deve avvenire nelle camere oppure in apposite sale che dovranno essere gestite secondo le normative. I pasti devono essere preparati in porzioni monodose. I piatti, i bicchieri, le posate e i tovaglioli utilizzati dagli ospiti devono essere usa e getta.
8. Su richiesta e ad esclusivo carico del cliente, le Strutture possono offrire altri servizi opzionali, fermo restando il rispetto delle "indicazioni per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2

nella gestione delle attività ricettive” di cui al documento allegato alla presente Convenzione.

9. La tariffa definita dalla Struttura, a carico di Regione Lombardia, ricomprende la totale sanificazione delle camere che sarà effettuata ad ogni check-out. La sanificazione di tutte le aree comuni e del back of the house (BOH), invece, sarà effettuata al termine dell'emergenza.
10. Ogni Struttura ricevente doterà il proprio personale di DPI minimi necessari come meglio dettagliato nell'Allegato 2 alla presente Convenzione. RL si impegna a fornire i dispositivi necessari e mancanti il cui costo rimane a carico della Struttura avendolo considerato nella tariffa giornaliera. In caso di difficoltà di reperimento dei DPI la Struttura potrà recedere dal contratto secondo quanto previsto all'art. 4.
11. La Struttura si impegna ad assicurare la gestione dei rifiuti come indifferenziata ed al rispetto delle “indicazioni per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nella gestione delle attività ricettive” di cui al documento allegato (Allegato 2) alla presente Convenzione quale parte integrante della stessa.

Art. 3 Quantificazione oneri e modalità fatturazione

1. Ferma restando la possibilità per le singole Strutture ricettive di applicare condizioni di miglior favore con riferimento sia agli oneri a carico delle stesse sia alle tariffe di cui al presente articolo, Regione Lombardia si impegna a riconoscere, per ogni camera effettivamente utilizzata, l'importo massimo omnicomprensivo, a totale copertura dei servizi di cui all'art. 2, IVA e tasse di soggiorno escluse, di:
 - a) Euro 65 al giorno per hotel categoria 3 stelle;
 - b) Euro 75 al giorno per hotel categoria 4 stelle.
2. Ogni albergo quoterà una tariffa per i servizi di ristorazione e Regione Lombardia si impegna a riconoscere per ogni servizio i seguenti prezzi massimi, IVA esclusa:
 - a) Euro 8,00 per ogni prima colazione continentale (no piatti caldi);
 - b) Euro 20,00 per ogni pranzo e/o cena 3 portate (antipasto o primo, secondo, frutta o dessert, acqua).
3. Le tariffe di cui al precedente comma 1. presuppongono che gli alberghi vengano

progressivamente portati alla piena occupazione, prima di effettuare prenotazioni nel successivo albergo presente nel Comune e/o nella zona interessata.

4. Gli oneri a carico di Regione Lombardia si intendono riferiti ai soli soggetti appartenenti alle categorie di cui ai punti da 1. a 5. indicati in premessa, ed esclusivamente ai soggetti il cui nominativo è stato comunicato alle Strutture ricettive ai sensi del comma 1 dell'art. 1. Sono esclusi i soggetti AIRE di cui al punto 6 della premessa che, pur beneficiando delle tariffe e dei servizi previsti dalla presente convenzione, dovranno farsi carico delle spese correlate al soggiorno nella struttura prescelta.
5. Le fatture, su base mensile, devono essere intestate a:
 - *Regione Lombardia*
 - *C.F. 80050050154*
 - *Codice Ufficio T6UUAX*

e contenere necessariamente la seguente dicitura: “**Emergenza Covid19**” oltre, eventualmente, a una più specifica indicazione della causale. Le fatture devono, inoltre, essere emesse in regime di scissione pagamenti (split payment), ex art. 17 ter DPR 633/72.

6. Il pagamento è effettuato da Regione Lombardia con bonifico bancario a favore del creditore (IBAN da indicare nella documentazione di spesa) entro il termine di 45 giorni dal ricevimento delle singole fatture, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni rese.

Art. 4 Efficacia convenzione e risoluzione anticipata

1. La presente convenzione ha efficacia per 60 giorni dalla sottoscrizione e può essere risolta anticipatamente, previo preavviso di almeno 5 giorni, da ciascuna delle parti.
2. Le parti si incontreranno, nel caso di nuove disposizioni governative, regionali e/o comunali, per rivalutare le eventuali condizioni interessate dalla nuova normativa.

Art. 5 Controversie e Foro competente

1. Le controversie insorte in relazione all'esecuzione o interpretazione della presente convenzione sono risolte in via conciliativa e amministrativa prima di adire il Tribunale. Il Foro competente è quello di Milano

Milano, lì 14 aprile 2020

Letto, confermato e sottoscritto

Per REGIONE LOMBARDIA
Il Soggetto attuatore per l'emergenza da COVID19

Presidente Attilio Fontana

Per Confcommercio Lombardia

Presidente Carlo Sangalli

Per Confindustria Lombardia

Presidente Piccola Industria Alvise Biffi

Per Confesercenti Regionale della Lombardia

Presidente Gianni Rebecchi